Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 10 aprile 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1977, n. **1144**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di fisiologia umana I della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, adottata il 1° giugno 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato all'insegnamento di fisiologia della nutrizione della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, adottata il 17 ottobre 1977, che consente al passaggio

del posto di assistente ordinario all'insegnamento di fisiologia della nutrizione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di fisiologia umana I della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Carlo Di Benedetta e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere trasferito all'insegnamento di fisiologia della nutrizione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari;

Considerato l'affinità dei due insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportuntà — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di fisiologia umana I della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, è attribuito, unitamente al titolare dott. Carlo Di Benedetta, all'insegnamento di fisiologia della nutrizione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1978
Registro n. 32 *Istruzione, foglio n.* 206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. **1145.**

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1145. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, viene autorizzato ad accettare da parte del comune di Paola (Cosenza), rappresentato dal sindaco *pro tempore* ins. Antonio Eboli, la donazione del complesso immobiliare sito nel comune di Paola alla via del Mare, confinante con proprietà Guida al nord, con terreno delle palazzine UNRRA-Casas ad est, a sud con trasversale fra la traversa n. 1 e la traversa n. 2 del viale dei Giardini e costituito da un appezzamento di terreno della superficie di are dodici e centiare dodici (ha 0,12 × 12 = mq 1212), come da atto di donazione per rogito notar Livia Marzano dei distretti riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola in data 6 giugno 1975, n. 28596 di repertorio, n. 9037 di raccolta, registrato a Paola il 10 giugno 1975, allo scopo di destinarlo alla realizzazione delle finalità dell'ENAIP a favore di lavoratori senza alcun fine speculativo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. **1146.**

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1146. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal sig. Giuseppe De Gennaro, al prezzo complessivo di L. 52.000.000, la porzione di fabbricato di nuova costruzione di proprietà del medesimo ubicato in Bari fra le vie Giuseppe Capruzzi, prima traversa Capruzzi e via Vitantonio De Bellis n. 47 e propriamente l'appartamento di primo piano uso uffici, composto di sette vani, tre saloni, tre gabinetti e corridoio, per una superficie globale di mq 450 circa, denunciato all'ufficio tecnico erariale di Bari con scheda della planimetria serie C, n. 102042, registrato il 22 dicembre 1970 al n. 12148, come da contratto preliminare condizionato redatto in scrittura privata autenticata e registrato all'ufficio del registro di Bari, atti privati, al numero 18387 in data 21 maggio 1971 fra il presidente *pro-tempore* dell'ENAIP, dott. Emilio Gabaglio ed il già menzionato sig. Giuseppe De Gennaro, allo scopo di destinarlo per finalità connesse alla formazione professionale nel Meridione dei lavoratori del commercio.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1978, n. **87.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero dell'Università di Messina alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia della filosofia della facoltà di magistero dell'Università di Messina;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi della Calabria, adottata il 10 giugno 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di storia della filosofia della stessa facoltà, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Messina, adottata il 25 giugno 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di storia della filosofia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi della Calabria;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di storia della filosofia della facoltà di magistero dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica n. 135 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Mario Alcaro e che lo stesso ha espresso il proprio consenso

ad essere assegnato alla medesima cattedra della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi della Calabria;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia della filosofia della facoltà di magistero dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Mario Alcaro, alla cattedra omonima della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi della Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1978
Registro n. 32 *Istruzione, foglio n.* 209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1978, n. 88.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'istruzione professionale agricola, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 88. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'istruzione professionale agricola (INIPA), in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal sig. Federico Pasquale, al prezzo unitario di L. 1.080 al mq e quindi complessivo di L. 3.260.000 l'appezzamento di terreno ubicato in Montoro Inferiore (Avellino) della estensione complessiva di mq 3.018 parte di maggior fondo, in catasto al foglio 23, partita n. 4521, particella n. 243, di cui al frazionamento approvato dall'ufficio tecnico erariale di Avellino in data 27 novembre 1974 e così confinante: a nord proprietà Federici Anna ed eredi di Carratù Domenico, ad est eredi Sessa Anna ed altri, a sud rimanente proprietà Federico Pasquale, ad ovest strada comunale Soccorso, come da scrittura privata autenticata quale compromesso di compravendita, per notar Vincenzo Giordano di Montoro Inferiore, registrata all'ufficio del registro di Avellino in data 24 maggio 1977, allo scopo di destinarlo per la costruzione di un centro di formazione professionale per lavoratori dell'agricoltura.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 44

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Valfur S.p.a., stabilimento di Ospedaletto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Valfur S.p.a., stabilimento di Ospedaletto (Trento), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Valfur S.p.a., stabilimento di Ospedaletto (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(2887)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Medolago mangimi, in Milano, stabilimento di Medolago.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Medolago mangimi, con sede in Milano, stabilimento in Medolago (Bergamo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Medolago mangimi, con sede in Milano, stabilimento in Medolago (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 maggio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(2888)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.I.D.A., in S. Martino di Montecorvino Rovella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta S.I.D.A., con sede in S. Martino di Montecorvino Rovella (Salerno), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.I.D.A., con sede in S. Martino di Montecorvino Rovella (Salerno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(2889)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende operanti in Avellino e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti in Avellino e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti in Avellino e provincia, è determinato come segue:

vitto . . . . L. 14.500 mensili
alloggio . . . . » 5.500 mensili
per i trebbiatori: vitto . . . » 1.500 al giorno

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2487)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti in Avellino e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti in Avellino e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti in Avellino e provincia, è determinato come segue:

primo piatto . . . . L. 300
secondo piatto . . . . » 300
pasto con due piatti . . . . » 600

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2488)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Belluno ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Belluno;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Belluno, è determinato come segue:

primo piatto	L. 50
secondo piatto	» 80
due piatti	» 130

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2429)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Venezia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Venezia, è determinato come segue:

primo piatto	L. 60
secondo piatto	» 120

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2543)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Terni ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da

considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Terni;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie nella provincia di Terni, è determinato come segue:

L. 45 per ogni giornata di somministrazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2542)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1974 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Vista la nota n. 516 dell'11 gennaio 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Cremona presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Calò dott. Antonio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Martone ing. Pietro, rappresentante del genio civile;

Villa dott. Nino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Maranesi p.a. Silvio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Fanfoni Daniele, Tinelli Franco, Toscani Giorgio, Piazza Secondo, Galli Donato, Capetti Luciano e Benvini Arnaldo, rappresentanti dei lavoratori;

Torri dott. Guido, Cabrini dott. Ernesto, Guarneri dott. Luigi e Ghisolfi Adriana, rappresentanti dei datori di lavoro;

Fedeli Rosolino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2794)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Trento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1971 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Trento;

Vista la nota n. 4763 del 27 giugno 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla sti-

pulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Trento presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Sbuelz dott. Luciano, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Segata geom. Elio, rappresentante del genio civile;

Baldi dott. Giorgio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Happacher dott. Vittorio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bailoni Gianfranco, Bridi Paolo, Fait Renato, Vanzo Marco, Petri Ferruccio, Imperadori Luciano e Piovani Renato, rappresentanti dei lavoratori;

Rensi Renzo, Recanatini Mario, Tasso dott. Germano e Anichini dott. Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sembenotti rag. Renzo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2793)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di La Spezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di La Spezia;

Vista la nota n. 1941 del 6 febbraio 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di La Spezia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Di Stefano dott. Angelo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ruggiero ing. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Giovannini dott. Silvio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Calistri dott. Vinicio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bertelà Mario, Segurotti Aldo, Santini Enrico, Ricciardi Giuseppe, Banti Egidio, Fiorini Paolo e Salines Edoardo, rappresentanti dei lavoratori;

Torre dott. Franco, Arioli Cesare, Oligeri Gianfranco e Chiappe Delfino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Danese geom. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2792)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1978.

Costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera delle Puglie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Vista la nota n. 1673 del 10 febbraio 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalla giunta regionale e dalle associazioni sindacali di categoria, su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, la commissione regionale per la mobilità della manodopera, composta dai signori:

Ottomano dott. Otello, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Bove dott. Antonio, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, vice presidente, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Barbaro avv. Michele, De Venuto dott. Michele e Palumbo dott. Anselmo, membri effettivi; Ludwig dott.ssa Teresa, Dellino dott. Giuseppe e Cavallo dott. Giuseppe Maria, membri supplenti, rappresentanti della regione;

Accardi Ernesto, Iannone Giuseppe, Romanò Leonardo, Durante Damiano e Gagliardi rag. Pietro, membri effettivi; Ceglie dott. Emanuele, Mazzotta dott. Luigi, Marinò Nicola, Giannetto Salvatore e Acquaviva Antonio, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Angiuli dott. Giambattista, Marciale dott. Enrico e Salomone Vito, membri effettivi; Santoro dott. Augusto, Ragonese dott. Vincenzo e Regano Francesco, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2444)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1978.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Ancona e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Ancona e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Ancona e provincia, è determinato come segue:

vitto:

un pasto giornaliero	L. 8.000 mensili
due pasti giornalieri	» 15.000 mensili
alloggio	» 3.500 mensili

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2486)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1978.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1948, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria dei soci del citato Istituto in data 26 aprile 1977 e dal vice presidente dello stesso in data 24 maggio 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che si è pronunciato sulla materia nella riunione del 29 dicembre 1977;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 4, 9, 13, 18, 20 e 21 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER L'ITALIA CENTRALE

« Art. 4. — Il patrimonio dell'Istituto è formato:

a) dal fondo di dotazione costituito dagli importi conferiti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 16 giugno 1939, n. 968;

b) da n. 1250 quote nominative indivisibili di L. 6.400.000 ciascuna, conferite dagli istituti partecipanti;

c) dallo speciale fondo di lire 1 miliardo costituito dagli istituti partecipanti ai sensi della legge 27 giugno 1961, n. 562, a garanzia delle obbligazioni in circolazione;

d) dai fondi di riserva ordinario e speciale di cui al successivo art. 25.

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle quote da ciascuno conferite ».

« Art. 9. — Nelle assemblee i partecipanti dispongono di un voto per ogni quota di L. 6.400.000 di capitale sottoscritto, fino a 40 quote.

I partecipanti che abbiano sottoscritto un numero di quote superiore a 40 godono di un voto per ogni 5 quote oltre le prime 40 e fino a 400.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante, mediante delega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante può avere più di due deleghe ».

« Art. 13. — Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione parenti ed affini fino al terzo grado incluso. Non possono inoltre far parte del consiglio di amministrazione i parenti fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale, dei dirigenti, funzionari ed impiegati dell'Istituto.

Qualora durante l'anno si rendano vacanti posti di consigliere, i nuovi consiglieri durano in carica per il tempo per il quale dovevano rimanervi quelli sostituiti.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ed in sua vece dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche del vice presidente, dal consigliere anziano, mediante avvisi contenenti l'indicazione degli argomenti sottoposti a discussione da inviarsi almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo i casi di urgenza ».

« Art. 18. — Spetta al comitato centrale di credito:

a) deliberare su tutte le operazioni che il consiglio di amministrazione non creda di riservare alla propria competenza o a quella dei comitati locali;

b) deliberare su quanto il consiglio di amministrazione abbia espressamente riservato alla competenza del comitato, nonché, in via d'urgenza, su materie di competenza dello stesso consiglio di amministrazione, salvo ratifica;

c) dare parere su ogni questione riguardante l'applicazione delle leggi sul credito agrario o su ogni altra questione interessante il finanziamento o l'incremento dell'agricoltura delle provincie del Lazio, dell'Umbria e delle Marche, per le quali venga interpellato dal consiglio di amministrazione.

Le adunanze del comitato centrale di credito, che dovranno aver luogo almeno una volta ogni bimestre, sono valide con l'intervento del presidente o del vice presidente dell'Istituto, nonché di almeno altri tre membri dei quali almeno uno appartenente al consiglio di amministrazione. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vice presidente dell'Istituto sarà necessaria la presenza di ambedue i membri appartenenti al consiglio di amministrazione dell'Istituto, dei quali il più anziano assumerà la presidenza.

Nelle votazioni prevale, in caso di parità, il voto del presidente ».

« Art. 20. — Spetta ai comitati locali di credito:

a) deliberare sulle operazioni di credito di loro competenza;

b) esercitare le altre eventuali funzioni che siano loro conferite dal consiglio di amministrazione.

I comitati locali dovranno riunirsi ogni qualvolta lo richieda il sollecito espletamento delle funzioni loro affidate e, comunque, almeno una volta al mese.

Le adunanze del comitato locale di credito son valide con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

In caso di assenza del presidente lo sostituirà il membro più anziano di nomina.

Il comitato designerà annualmente un proprio componente al quale demandare la facoltà di deliberare in via d'urgenza sulle operazioni di credito, nei limiti della competenza riservata al comitato stesso, sottoponendo le deliberazioni adottate alla ratifica dell'organo collegiale nella sua prima successiva riunione ».

« Art. 21. — Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione fra persone particolarmente esperte in materia di credito agrario. La nomina deve riportare il preventivo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto.

Il direttore generale, sovraintendendo a tutto il personale dell'Istituto, ne cura la disciplina e vigila il lavoro dei vari uffici. Egli inoltre adempie alle seguenti funzioni:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato centrale di credito, nonché alla esecuzione delle disposizioni del presidente ed in genere cura la esatta osservanza delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti;

b) delibera sulle operazioni nei limiti della competenza assegnatagli dal consiglio di amministrazione;

c) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze;

d) dispone e disciplina gli accertamenti tecnici e legali ed i collaudi occorrenti;

e) riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato centrale di credito su tutte le domande di sovvenzione di loro competenza e sugli oggetti posti all'ordine del giorno sui quali non riferisca il presidente;

f) interviene all'assemblea dei partecipanti, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato centrale di credito, adempie alle funzioni di segretario degli organi predetti, prende nota delle deliberazioni e le controfirma con il presidente;

g) risconta, ove se ne presenti la necessità, il portafoglio cambiario dell'Istituto, informandone il consiglio di amministrazione alla prima riunione di esso;

h) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro.

Il direttore generale deve inoltre dare pareri e formulare proposte sulle nomine, sulle promozioni e sul trattamento economico del personale, nonché su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Il direttore generale può previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, delegare la firma ad altri dirigenti e funzionari con le modalità e nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può provvedere alla nomina di un vice direttore generale, il quale sostituisce il direttore generale in caso di assenza o di impedimento in tutte le sue funzioni.

Qualora il vice direttore generale non sia stato nominato, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del direttore generale verranno assunte da altro od altri dirigenti nell'ordine che verrà stabilito dal consiglio di amministrazione.

Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza od impedimento ».

Visto, *il Ministro del tesoro*
STAMMATI

(2566)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Salone della subfornitura », in Parma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone della subfornitura », che avrà luogo a Parma dal 17 al 21 maggio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 marzo 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(2453)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta A.G.I.F. - Agenzia generale italiana farmaceutici, in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS n. 2140 in data 10 aprile 1958 la ditta Società per azioni Agenzia generale italiana farmaceutici fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Lattuada, 9, specialità medicinali chimiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 3 gennaio 1978, con la quale la ditta comunica di aver cessato la produzione;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificate dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Società per azioni Agenzia generale italiana farmaceutici l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Lattuada, 9, concessa con decreto ACIS n. 2140 in data 10 aprile 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2757)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta COGIS - Compagnia generale interscambi S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 3100 dozzine di guanti da lavoro (v.d. 42.03) di origine e provenienza Repubblica popolare cinese la ditta COGIS S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Rmby 57.427,50 di cui al mod. *B*-Import n. 4932517 rilasciato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in data 5 agosto 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 17 ottobre 1975, con un ritardo, quindi, di giorni quarantatre rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 993568 del 13 dicembre 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società interessata ha inteso giustificare il ritardato sdoganamento della merce, imputandolo alla mancata accettazione, da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, della richiesta di proroga inoltrata dalla società stessa « per difficoltà di mercato »;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata con istanza del 19 dicembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da esigenze ed opportunità di natura strettamente commerciale peraltro ben note alla ditta interessata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta COGIS di Milano, mediante

fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5 % di Rmby 57.427,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1978

p. *Il Ministro*: GALLI

(2491)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Orlandi Italo & Figlio, in Carpi.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di carrube di origine e provenienza Cipro la ditta Orlandi Italo & Figlio di Carpi, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 86.434,17 di cui al mod. *B*-Import n. 3207937 del 22 marzo 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ravenna il 27 novembre 1973 ed il 9 febbraio 1974, con un ritardo, quindi, di sette-nove mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 500059 del 2 maggio 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le circostanze che avrebbero determinato il ritardo nello sdoganamento, peraltro concernente solo una parte della merce acquistata non sono state documentate dall'interessata e che pertanto non sussistono motivi idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Orlandi Italo & Figlio di Carpi, mediante fidejussione della Banca agricola mantovana di Mantova nella misura del 5 % dell'importo parziale di $ 85.421,33 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1978

p. *Il Ministro*: GALLI

(2493)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langrade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 1840 cartoni di tonno di origine e provenienza Perù la ditta De Langlade & Grancelli di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 65.476,58 di cui al mod. *B*-Import n. 4195380 del 6 maggio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 23 settembre 1974 e 6 giugno 1975, con un ritardo, quindi, da cinquanta giorni a dieci mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultante dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 4 aprile 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'interessata non ha prodotto alcuna documentazione giustificativa del ritardo imputatole e che pertanto non sono stati documentati elementi idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli di Genova, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova nella misura del 5 % di $ 65.476,58 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1978

p. *Il Ministro*: GALLI

(2492)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Intranca S.a.s., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di kg 6.700,50 di cotone di origine e provenienza India la ditta Intranca S.a.s. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 48.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4184877 rilasciato dalla Banca commerciale italiana in data 8 luglio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 13 novembre 1974 e 27 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di novantotto e centosettantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 82198 del 30 giugno 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo nello sdoganamento di merce per $ 24.000 è stato giustificato dall'interessata adducendo l'indisponibilità allo sdoganamento di altra ditta cui la stessa era destinata, che ha provocato tale ritardo per il reperimento di altro acquirente, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Intranca S.a.s. di Milano, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5% dell'importo parziale di cui al mod. *B*-Import sopraindicato di $ 24.000.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

p. *Il Ministro*: GALLI

(2746)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 1973;

Visti i decreti ministeriale 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975, 30 aprile 1976, 3 maggio 1976, 23 luglio 1976, 11 settembre 1976, 11 novembre 1976, 7 gennaio 1977, 11 febbraio 1977, 9 luglio 1977, 26 ottobre 1977 e 22 dicembre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2885)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 15 settembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1976, 24 novembre 1976, 20 aprile 1977 e 4 ottobre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2886)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dei settori tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi economica delle aziende industriali dei settori tessile-abbigliamento nel comune di Putignano (Bari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra indicate sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dei settori tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1977 al 4 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(2882)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Marghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Marghera (Venezia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra indicate sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazione sindacali;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Marghera (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1977 al 23 aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(2880)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa chimica italiana, con sede e stabilimento in Pontecchio Marconi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alfa chimica italiana, con sede e stabilimento in Pontecchio Marconi (Bologna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa chimica italiana, con sede e stabilimento in Pontecchio Marconi (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1977 al 20 maggio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(2881)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iril, in Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Iril di Pordenone;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iril di Pordenone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 agosto 1977 al 21 febbraio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(2883)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giasmina, in Vercelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Giasmina di Vercelli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giasmina di Vercelli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1977 al 4 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(2884)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 470/78 del consiglio, del 7 marzo 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto concerne il tasso di cambio da applicare per il franco francese nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 471/78 della commissione, del 7 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 472/78 della commissione, del 7 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 473/78 della commissione, del 6 marzo 1978, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 474/78 della commissione, del 7 marzo 1978, rettificativo del regolamento (CEE) n. 938/77 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 475/78 della commissione, del 7 marzo 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 937/77 in seguito alla fissazione di un nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la Francia.

Regolamento (CEE) n. 476/78 della commissione, del 7 marzo 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 477/78 della commissione, del 7 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 478/78 della commissione, del 7 marzo 1978, relativo al calcolo degli importi compensativi monetari e degli importi differenziali.

Pubblicati nel n. L 65 *dell'8 marzo* 1978.

(61/C)

Regolamento (CEE) n. 479/78 della commissione, del 7 marzo 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 66 *dell'8 marzo* 1978.

(62/C)

Regolamento (CEE) n. 480/78 della commissione, dell'8 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 481/78 della commissione, dell'8 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 482/78 della commissione, dell'8 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 483/78 della commissione, dell'8 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 484/78 della commissione, dell'8 marzo 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 485/78 della commissione, del 7 marzo 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 486/78 della commissione, dell'8 marzo 1978, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 2005/70 relativo alla classificazione delle varietà di viti.

Regolamento (CEE) n. 487/78 della commissione, dell'8 marzo 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 588/77 per quanto riguarda l'elenco delle varietà di viti autorizzate utilizzabili per i nuovi impianti e i reimpianti fino al 30 novembre 1978.

Regolamento (CEE) n. 488/78 della commissione, dell'8 marzo 1978, relativo alla classifica di merci nella sottovoce 39.02 C V della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 489/78 della commissione, dell'8 marzo 1978, che riapre la gara ai fini della determinazione di premi per la zucchero bianco destinato all'alimentazione delle api di cui al regolamento (CEE) n. 1320/77.

Regolamento (CEE) n. 490/78 della commissione, dell'8 marzo 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 467/78 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna, della Grecia e della Romania.

Regolamento (CEE) n. 491/78 della commissione, dell'8 marzo 1978, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 492/78 della commissione, dell'8 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 493/78 della commissione, dell'8 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 67 *del 9 marzo* 1978.

(63/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della produzione del presidio sanitario denominato Fenisuper presso lo stabilimento dell'impresa Sipcam S.p.a., ubicato in Pero, dell'impresa Sipcam, in Milano.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978, è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la produzione del presidio sanitario denominato Fenisuper registrato al n. 0228 con decreto ministeriale 17 giugno 1971 concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, viale Gian Galeazzo, 3, presso lo stabilimento di Pero (Milano), ceduto ad altra impresa.

(2652)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 31 marzo 1978, concernente « Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di prodotti nazionali ed esteri », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1978, nel secondo comma delle premesse in luogo di: « *impostazione* fiscale », leggasi: « *imposizione* fiscale ».

(2977)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni, e smarriti altri, recanti il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Firenze:

241-FI (sei punzoni deformati e uno smarrito): Lugli Piero & F.llo, in Firenze, via del Canneto, 1.

(2592)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 5 aprile 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	851,40	851,40	851,50	851,40	851,50	851,40	851,50	851,40	851,40	851,50
Dollaro canadese	745,70	745,70	746 —	745,70	745,50	745,60	745,50	745,70	745,70	754,50
Franco svizzero	451,85	451,85	453,50	451,85	453,24	451,85	453,24	451,85	451,85	453,20
Corona danese	152,60	152,60	152,65	152,60	152,64	152,60	152,64	152,60	152,60	152,60
Corona norvegese	158,845	158,845	159 —	158,845	158,90	158,84	158,90	158,845	158,845	158,90
Corona svedese	185,68	185,68	185,70	185,68	185,718	185,68	185,718	185,68	185,68	185,70
Fiorino olandese	393,40	393,40	393,30	393,40	393,28	393,40	393,28	393,40	393,40	393,25
Franco belga	26,942	26,942	26,94	26,942	26,94	26,94	26,94	26,942	26,942	26,95
Franco francese	185,75	185,75	185,80	185,75	185,75	185,75	185,82	185,75	185,75	185,80
Lira sterlina	1590,10	1590,10	1590,75	1590,10	1590,10	1590,10	1590,50	1590,10	1590,10	1590,50
Marco germanico	420,12	420,12	420,30	420,12	420,12	420,12	420,50	420,12	420,12	420,50
Scellino austriaco	58,356	58,356	58,40	58,356	58,35	58,35	58,40	58,356	58,356	58,40
Escudo portoghese	21 —	21 —	20,75	21 —	21 —	21 —	20,75	21 —	21 —	20,75
Peseta spagnola	10,656	10,656	10,66	10,656	10,65	10,65	10,664	10,656	10,656	10,66
Yen giapponese	3,884	3,884	3,89	3,884	3,88	3,88	3.887	3,884	3,884	3,88

Media dei titoli del 5 aprile 1978

Rendita 5 % 1935	72,600
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,225
» 5 % (Ricostruzione)	96,525
» 5 % (Città di Trieste)	96,700
» 5 % (Beni esteri)	95,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,825
» 5,50 % » » 1968-83	82,775
» 5,50 % » » 1969-84	77,400
» 6 % » » 1970-85	76,475
» 6 % » » 1971-86	74,075
» 6 % » » 1972-87	72,500
» 9 % » » 1975-90	83,125
» 9 % » » 1976-91	81,700
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	88,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » Ind. 14 %	101,90
» » » » 6,50 % 1977-79	101,300
Buoni del Tesoro 5,50 % (scadenza 1° gennaio 1979)	95,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,350
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,925
» poliennali 9 % 1979 (1ª emissione)	96,950
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	95,150
» » 9 % 1980	94,250
» » 10 % 1981	94,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1978

Dollaro USA	851,45
Dollaro canadese	745,60
Franco svizzero	452,545
Corona danese	152,62
Corona norvegese	158,872
Corona svedese	185,699
Fiorino olandese	393,34
Franco belga	26,941
Franco francese	185,785
Lira sterlina	1590,30
Marco germanico	420,31
Scellino austriaco	58,378
Escudo portoghese	20,875
Peseta spagnola	10,66
Yen giapponese	3,885

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di La Spezia

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 gennaio 1978, n. 78, è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di La Spezia, adottata con deliberazione consiliare 26 novembre 1976, n. 478, e concernente il complesso scolastico «2 Giugno».

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(2657)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/62 del 2 maggio 1930, con il quale il cognome del sig. Perhavec Francesco, nato a Prelose di Corgnale il 22 gennaio 1866, venne ridotto nella forma italiana di «Perazzi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Cok Giovanna, ai figli Giovanni e Francesco ed alla nuora Francesca Parapat;

Vista la domanda di data 23 marzo 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale il pronipote del predetto, sig. Perazzi Igor di Carlo e di Aura Maciocco, nato a Tripoli (Libia) il 14 febbraio 1956, residente a Venezia-Mestre, in via Torino, 28/2, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Perhavec»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote di Francesco, sig. Perazzi Igor, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Perhavec».

Il sindaco di Venezia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 marzo 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(2767)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/62 del 2 maggio 1930, con il quale il cognome del sig. Perhavec Francesco, nato a Prelose di Corgnale il 22 gennaio 1866, venne ridotto nella forma italiana di «Perazzi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Cok Giovanna, ai figli Giovanni e Francesco ed alla nuora Francesca Parapat;

Vista la domanda di data 23 marzo 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Perazzi Carlo, nato a Trieste il 10 agosto 1923, residente a Venezia-Mestre, in via Torino, 28/2, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Perhavec»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Francesco, sig. Perazzi Carlo, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Perhavec».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome «Perazzi» assunto dalla moglie del predetto, Aura Maciocco, nata a Milano il 17 luglio 1924.

Il sindaco di Venezia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 marzo 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(2766)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 103° corso di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 103° corso di stato maggiore, che sarà svolto presso la scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1978-79.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani di cui al precedente articolo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano compiuto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado dei ruoli normali delle Armi;

non abbiano superato il trentottesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1978;

non abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione ai corsi di stato maggiore.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi non si applicano per il concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo del quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante di Corpo, o chi per esso, annoterà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante di Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il reparto di appartenenza;

di aver compiuto il periodo di comando nel grado di capitano, previsto per i pari grado dei ruoli normali delle Armi, precisandone la data di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti atti ad attestare il possesso dei titoli che si intende far valere, eccezione fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisita la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta per «partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore» e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande e tutta la relativa documentazione al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice dei titoli, nominata con successivo decreto del Ministro per la difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante della scuola di guerra;

da un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, membro;

da un ufficiale superiore della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato di grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dal candidato stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al corso di stato maggiore sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione personale e professionale:

titoli di studio posseduti;

esito del concorso per il passaggio nel ruolo speciale unico;

corsi formativi:

scuola militare;

corso allievi ufficiali di complemento;

corso per sottufficiali;

corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazione matricolare ed a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:

durata e qualità del servizio militare prestato, dall'ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi in ordine all'impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;

ricompense militari;

c) titoli vari:

medaglie al valor civile;

eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli sopra elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:

9 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

16 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

5 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma saranno riepilogati in prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame.

Risulteranno ammessi alla prova scritta d'esame i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi. Ai candidati che non risulteranno ammessi, sarà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura politico-militare;

b) una prova orale su argomenti concernenti:

regolamentazione tattica e logistica;

armi, tiro e mezzi tecnici.

I programmi delle prove di esame sono riportati in allegato 2 al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo a Civitavecchia presso la scuola di guerra alle ore 8,30 del giorno 18 maggio 1978.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 7, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetti alle ore 8, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata a cura dello stato maggiore dell'Esercito.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati superano la prova orale se conseguono nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati sono dichiarati idonei a frequentare il corso di stato maggiore se la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulta non inferiore a ventuno trentesimi.

Art. 9.

La commissione esaminatrice delle prove scritte ed orale, nominata dal Ministro per la difesa, sarà composta da:

a) il vice comandante della scuola di guerra, presidente;

b) cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della scuola di guerra, membri;

c) tre ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri esterni;

d) due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri supplenti;

e) un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo, segretario senza diritto di voto.

Art. 10.

La graduatoria degli ufficiali dichiarati idonei, formata in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione di cui all'art. 7 e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, è trasmessa, unitamente ai verbali d'esame, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione del Ministro per la difesa.

L'esito del concorso è pubblicato sul Giornale ufficiale e comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Sono ammessi a frequentare il corso di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, risultano compresi in graduatoria entro il numero dei posti messi a concorso. Gli ufficiali con uguale voto finale sono collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Art. 11.

Qualora, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro per la difesa, su proposta motivata della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, può escluderlo dal concorso nell'interesse dell'amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione della esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 12.

I capitani di cui all'art. 1 possono, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro per la difesa con propria determinazione, essere rinviati a frequentare il corso di stato maggiore immediatamente successivo a quello cui risultino ammessi a seguito di vincita del concorso.

I capitani ammessi a sostenere le prove d'esame che, per comprovate cause di malattia o per gravi documentate ragioni di famiglia, non possono sostenere tutte o parte delle prove medesime, possono chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, di essere esclusi dal concorso. In caso di accoglimento delle domande, essi saranno considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 121

ALLEGATO 1
(art. 3 del bando)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . nato a . . il . . . in servizio presso . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 103° corso di stato maggiore presso la scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1978-79.

Dichiara di:

aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo comandato:

. dal . . . . al . . . . con il grado di . . .
. . . dal . . . . al . . . . con il grado di . .
. . . dal . . . . al . . . . con il grado di . . . .

possedere i seguenti titoli:

. . . . .
. . . .
. . . .

consentire, senza riserve, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli più sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Data, ...

Firma . . . . .

ALLEGATO 2
(art. 8 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

I) *Modalità*

La prova consiste nello svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.

Tempo a disposizione 8 ore.

Non è ammessa la consultazione di libri o altro materiale, ad eccezione del vocabolario linguistico.

II) *Programma*

La materia compresa nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra la prima guerra mondiale e i nostri giorni.

1) La prima guerra mondiale:

genesi;

principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;

caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.).

2) Linee fondamentali del nuovo assetto mondiale e valutazione critica relativa.

3) La seconda guerra mondiale:

genesi;

orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;

caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.) e differenziali rispetto alla prima guerra mondiale.

4) L'organizzazione delle Nazioni Unite:

scopi;

mezzi;

modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

5) L'organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO):

scopi;

gli organismi civili e militari della NATO.

6) Avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale:

il processo di decolonizzazione: cause; nuovi stati;

la questione del medio oriente e i conflitti arabo-israeliani;

conflitti del sud-est asiatico: cause; nuovo assetto.

PROVA ORALE

I) *Modalità*

La materia è ripartita in sei gruppi di tesi (tre relativi alla regolamentazione tattica e logistica e tre ad armi, tiro e mezzi tecnici).

L'esame verterà su sei tesi estratte a sorte: una per ciascun gruppo di tesi.

II) *Programma*

Regolamentazione tattica e logistica

Primo gruppo di tesi.

Tesi n. 1:

a) cenni sulla fisionomia della guerra moderna e sulle operazioni terrestri;

b) cenni sulla battaglia offensiva;

c) fisionomia organico-tattica della D. mecc.;

d) la D. mecc. nel presidio di un settore della posizione difensiva;

e) il gr. tat. cor.:

nell'azione di contrasto dinamico;

nella difesa a tempo determinato: mantenimento di posizioni;

f) artiglieria:

l'artiglieria della D. mecc.;

articolazione tattica per il movimento e lo schieramento del gr. a. cam. smv.;

g) genio:

ordinamento;

criteri d'impiego;

h) difesa NBC.

Tesi n. 2:

a) cenni sulla battaglia difensiva;

b) fisionomia organico-tattica della D. cor.;

c) la D. cor.:

nelle operazioni offensive;

nell'azione contro aviosbarchi o sbarchi dal mare;

d) fisionomia organico-tattica della B. mecc.;
e) la cooperazione arma base Artiglieria;
f) cenni sulle specialità del genio;
g) il servizio informativo operativo (cenni).

Tesi n. 3:

a) cenni sulla manovra in ritirata;
b) fisionomia organico-tattica della B. alp.;
c) la B. mecc. nella difesa di un settore della posizione di resistenza;
d) il gr. tat. alp. a livello btg. nell'attacco;
e) l'esplorazione;
f) artiglieria:

l'artiglieria della D. cor.;
il gr. a. smv.;

g) trasmissioni:

centri trasmissioni;
cenni sugli elementi componenti gli ordini permanenti (NOGET ed OBAT) e contingenti (allegato « trasmissioni » all'O. Op.).

Secondo gruppo di tesi.

Tesi n. 4:

a) la D. mecc. nelle operazioni offensive;
b) la B. alp. nelle operazioni offensive;
c) il gr. tat. mec. nella difesa;
d) il gr. tat. mec. cor. ed alp. nella difesa;
e) il GED nell'azione in Z.S.;
f) artiglieria:

l'artiglieria della B. mot. alp. par.;
il gr. a. mon.;

g) trasmissioni:

ordinamento;
criteri d'impiego.

Tesi n. 5:

a) la D. mec. nella manovra in ritirata;
b) la B. alp. nel presidio di un settore della posizione difensiva e nella manovra in ritirata;
c) fisionomia organico-tattica della B. mot.;
d) il gr. tat. cor. in attacco;
e) il gr. tat. alp. e cor. nella sicurezza;
f) il gr. tat. alp. nella difesa;
g) artiglieria:

organizzazione per il combattimento;
artiglieria di C.A.;

h) genio pionieri:

criteri d'impiego;
compiti;
ordinamento;

i) la cooperazione aeroterrestre (cenni).

Tesi n. 6:

a) la D. cor. nella manovra in ritirata;
b) fisionomia organico-tattica delle unità:

d'arresto (fanteria e alpini);
paracadutisti;

c) fisionomia organico-tattico-logistica della B. cor.;
d) il gr. tat. cor. nella difesa;
e) il combattimento del gr. tat. in ambienti particolari:

nei boschi;
negli abitati;
di notte e nella nebbia;

f) artiglieria:

organizzazione del fuoco;
pianificazione del fuoco;
azioni di fuoco;

g) trasmissioni. Le trasmissioni nell'ambito delle G.U. (unità organiche e sistemi delle trasmissioni fino a livello btg. e gr. inclusi);
h) l'aviazione leggera dell'Esercito.

Terzo gruppo di tesi.

Tesi n. 7:

a) caratteristiche dell'organizzazione logistica dell'Esercito. Ripartizione del territorio in zone logistiche: loro suddivisione interna; caratteristiche, comandi che vi hanno giurisdizione (generalità);
b) organi di comando e direttivi delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr. gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par.; gr. a. cam. smv., gr. a. mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg. t. Loro attribuzioni e dipendenze;
c) funzionamento dei servizi « Sanità » e « Trasporti » nelle unità citate alla precedente s/tesi *b*);
d) dotazioni di 1ª linea delle unità a livello battaglione: scopo al quale rispondono, loro scaglionamento e reintegro. Dotazioni aggiuntive;
e) autonomia logistica;
f) criteri d'impiego dei servizi del gr. tat. mec.

Tesi n. 8:

a) le attività logistiche. I servizi logistici;
b) caratteristiche dell'organizzazione logistica a livello divisionale;
c) organi esecutivi delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze;
d) funzionamento dei servizi del « Genio » e « Motorizzazione » nelle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par.; gr. a. cam. smv.; gr. a. mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg. t.;
e) unità di misura logistiche. Livelli;
f) criteri particolari d'impiego dei servizi del gr. tat. cor.

Tesi n. 9:

a) i mezzi logistici. Gli anelli della catena funzionale logistica;
b) caratteristiche dell'organizzazione logistica della B. mec. e cor. e della B. mot. autonoma;
c) organi esecutivi del gr. a. delle diverse specialità. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze;
d) funzionamento dei servizi « Armi, munizioni e materiali NBC » e delle « Trasmissioni » nell'ambito delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par.; gr. a. cam. smv.; gr. a. mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg. t. Il servizio « Veterinario » nelle unità alpine;
e) criteri particolari d'impiego dei servizi nel gr. tat. alp.

Tesi n. 10:

a) i complessi logistici;
b) caratteristiche dell'organizzazione logislica delle B. alp. e mot.;
c) organi esecutivi nel GED, nel btg. g. p. e nel btg. t. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze;
d) funzionamento dei servizi « Commissariato » e « Amministrazione » nelle seguenti unità; btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par.; gr. a. cam. smv.; gr. a. mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg. t.;
e) criteri particolari d'impiego dei servizi del gr. tat. par.;
f) il movimento per via ordinaria e lo stanzionamento.

Armi, tiro e mezzi tecnici

Quarto gruppo di tesi.

Tesi n. 11:

a) armi portatili:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle armi da fuoco in generale e delle armi portatili in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi portatili in dotazione dell'Esercito;

b) carri armati:

caratteristiche tecnico-tattiche dei carri armati;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
carri armati in dotazione all'Esercito;

c) aggressivi chimici:

generalità-effetti;
rivelazione e bonifica;
protezione individuale, collettiva (cenni) e tattica.

Tesi n. 12:

a) mortai:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
mortai in dotazione all'Esercito;

b) veicoli protetti:

caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
veicoli protetti in dotazione all'Esercito;

c) nebbiogeni, fumogeni e sostanze incendiarie:

generalità;
principali sostanze nebbiogene, fumogene ed incendiarie (cenni);
mezzi d'impiego;

d) materiali per la visione notturna:

generalità;
tipi di materiali.

Tesi n. 13:

a) armi senza rinculo e missili c/c:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi senza rinculo e missili c/c filoguidati in dotazione all'Esercito;

b) munizionamento (in generale):

tipi e caratteristiche dei proietti;
proietti semiautopropulsi;

c) mezzi ruotati e mezzi aerei:

caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
mezzi ruotati in dotazione all'Esercito;
aerei leggeri ed elicotteri in dotazione all'Esercito;
mezzi e materiali per il trasporto aereo, per l'aviolancio e per l'aerorifornimento (cenni).

Quinto gruppo di tesi.

Tesi n. 14:

a) artiglierie campali:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle artiglierie in generale e di quelle campali in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglierie campali, someggiabili, autotrainate e semoventi in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro:

tiri di artiglieria;
obiettivi ed obiettivi-tipo;
effetti del fuoco e forme d'intervento;
distribuzione del fuoco e scelta delle unità;

c) osservazione:

generalità;
osservazione di artiglieria, compiti, mezzi, organizzazione, osservazione del tiro (cenni);
osservazione terrestre, osservatori, individuazione, indicazione, determinazione e designazione degli obiettivi;
punti di riferimento e di inquadramento.

Tesi n. 15:

a) artiglierie c/c e c/a:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglierie c/a in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro:

dispersione del tiro;
possibilità di tiro;
preparazione del tiro (cenni);

c) generalità sull'offesa aerea e sull'azione c/a:

mezzi e forme dell'offesa aerea;
azione contraerei;
generalità sul tiro c/a;
strumenti di rilevamento e calcolo (cenni).

Tesi n. 16:

a) missili;

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche, classificazione e sigle;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
missili tattici superficie-superficie e superficie-aria in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro missilistico terrestre e contraerei:

generalità;
traiettorie (cenni);
dispersione del tiro;
strumenti di rilevamento e calcolo;

c) osservazione:

ricerca ed acquisizione obiettivi;
osservazione aerea;
osservazione per mezzo del rilevamento fonotelemetrico radar;
fotografie aeree;

d) carte topografiche per usi militari:

descrizione ed uso.

Sesto gruppo di tesi.

Tesi n. 17:

a) criteri generali d'impiego dei campi minati:
b) caratteristiche e dati tecnici relativi ai tipi di mine impiegati nell'Esercito;

c) mezzi di trasmissione a filo:

caratteristiche generali;
materiali di linea;
mezzi per lo stendimento delle linee;
apparati utilizzatori;
apparecchiature a frequenze vettrici (cenni);

d) materiali per il passaggio ed il forzamento dei corsi d'acqua:

materiali da traghetto;
ponti di equipaggio;
ponti da interruzioni.

Tesi n. 18:

a) procedimenti tecnici e di registrazione dei campi minati;
b) elementi di fortificazione permanente;
c) mezzi di trasmissione radio:

caratteristiche generali;
propagazione delle onde elettromagnetiche (o. e m.) (cenni);
tipi di stazione radio in dotazione all'Esercito;

d) macchine per lavori in terra ed attrezzature del genio (cenni);

escavatori, apripista, livellatrici;
attrezzature pneumatiche.

Tesi n. 19:

a) apertura passaggi e bonifica dei campi minati:

apertura passaggi; metodi di apertura;
bonifica (ricerca ed individuazione delle mine; mezzi meccanici ed esplosivi);

b) demolizioni. Nozioni generali di carattere tecnico relativo alle strade;
c) mezzi di trasmissione in ponte radio (cenni):

caratteristiche;
linee in ponte radio;
materiali per ponti radio di normale dotazione;

d) radar e materiali elettronici speciali:

generalità;
radar;
mezzi per intercettazione, radiogoniometria, radiodisturbo.

Il Ministro della difesa
RUFFINI

(2951)

Concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani dell'Arma dei carabinieri al 103° corso di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani dell'Arma dei carabinieri al 103° corso di stato maggiore che sarà svolto presso la scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1978-79.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano anzianità di grado non inferiore al 31 dicembre 1972;

abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento (due anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente);

non abbiano superato il trentottesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1978;

non abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione al corso di stato maggiore della scuola di guerra dell'Esercito.

Gli aumenti dei limiti di età e le riserve di posti previsti per l'ammissione a pubblici concorsi non si applicano per il concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e secondo il modello allegato, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante di Corpo, o chi per esso, porrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante di Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il reparto di appartenenza;

di avere il prescritto periodo di comando richiesto all'art. 2 precisandone le date di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti atti ad attestare il possesso dei titoli che si intende far valere, eccezion fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta « per partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore » e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande e tutta la relativa documentazione, tramite il comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata con successivo decreto del Ministro per la difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto di voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dai candidati stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani dell'Arma dei carabinieri al corso di stato maggiore, sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione personale o professionale;

titoli di studio posseduti;

corsi formativi:

scuola militare;

Accademia militare;

scuola di applicazione;

corso allievi carabinieri

corso allievi sottufficiali carabinieri;

corso allievi ufficiali di complemento;

corso applicativo per ufficiali di complemento vincitori di concorso per passaggio in servizio permanente effettivo;

corso applicativo per marescialli vincitori di concorso per la nomina a ufficiali in servizio permanente effettivo;

corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazioni matricolari ed a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:

durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi in ordine all'impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;

ricompense militari;

c) titoli vari:

medaglie al valor civile;

eventuali altri titoli o benemerenze.

Per la valutazione dei titoli sopra elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:

9 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);

16 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);

5 punti per i titoli indicati alla lettera *c*).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma, che definirà la graduatoria di merito, saranno riepilogati in apposito prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame. Gli ufficiali con uguale punteggio sono collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Risulteranno idonei all'ammissione al corso di stato maggiore i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 8.

Ultimata la valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria, la commissione trasmetterà tutti gli atti relativi al concorso alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione da parte del Ministro per la difesa.

L'esito del concorso formerà oggetto di successiva pubblicazione nel Giornale ufficiale e sarà comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

I concorrenti idonei, compresi nella graduatoria di merito, saranno ammessi al corso di stato maggiore nell'ordine risultante dalla stessa graduatoria e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti entro la data di inizio del corso, per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro per la difesa, su proposta del comando generale dell'Arma dei carabinieri, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 9.

Qualora, nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro per la difesa, su proposta motivata del comando generale dell'Arma dei carabinieri, può escluderlo dal concorso in qualsiasi fase nell'interesse dell'amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione dell'esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 10.

I capitani di cui al precedente art. 1, possono, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro per la difesa con propria determinazione, essere inviati a frequentare il corso di stato maggiore immediatamente successivo a quello cui risultino ammessi a seguito di vincita del concorso.

I capitani dei carabinieri possono, nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda e l'inizio della valutazione dei titoli da parte della apposita commissione, chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per comprovata causa di malattia o per gravi documentati motivi di carattere privato, di rinunciare al concorso. In caso di accoglimento della domanda essi sono considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1978
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 120

ALLEGATO

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) .
nato a . . . . il . . ., in servizio presso .
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri al 103° corso di stato maggiore presso la scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1978-79.

Dichiara di:

aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo retto:
. . dal . . al . . . con il grado di . .;
. dal . . . al . . con il grado di . . .,
. . dal . . . al . . con il grado di . . .,

possedere i seguenti titoli:
. . . .
. . . .
. . . .

consentire, senza riserve, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli più sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:
. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma . . . .

(2922)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto presidenziale 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con il quale sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione giudicatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia, sessione anno 1976, nominata con proprio decreto del 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Castelli Silvio, nato a Foligno il 16 novembre 1922 . . . . punti 98 su 100
2. Talenti Pietro, nato a Oviglio il 5 marzo 1934 . . . . » 97 »
3. De Marco Erminio Marcello, nato a Casarano il 1° gennaio 1939 . . . . . . » 96 »
4. Zanuso Ottavio, nato a Verona il 22 febbraio 1937 . . . . » 95 »
5. Renzo Silvano, nato a Mestre il 7 aprile 1942 . . . . » 93 »
6. Menarini Filippo, nato a Bologna il 26 maggio 1939 . . . . » 90 »
7. Borrazzo Augusto, nato a Livorno il 27 marzo 1933 . . . . » 86 »
8. Ceruti Antongiulio, nato a Padova il 23 marzo 1938 . . . . » 86 »
9. Barile Leonardo, nato a Campodipietra il 12 novembre 1941 . . . . » 83 »
10. Gasperini Sergio, nato a Roma il 1° maggio 1926 . . . . » 83 »
11. Romano Bruno Vittorio, nato a S. Severo il 24 maggio 1938 . . . . . . » 83 »
12. Ancillotti Carlo, nato a Poggibonsi il 15 settembre 1932 . . . . » 82 »
13. Bartoli Ademo, nato a Grosseto l'8 agosto 1935 . . . . » 82 »
14. Grimaldi Carmine, nato a Castel S. Giorgio il 27 giugno 1931 . . . . . . » 82 »
15. Tentori Livio, nato a Villa Vergano il 7 agosto 1932 . . . . » 82 »
16. Carnuccio Francesco, nato a Badolato il 17 novembre 1938 . . . . » 81 »
17. Felici Guglielmo, nato a La Maddalena il 31 agosto 1929 . . . . » 81 »
18. Cillo Pierluigi, nato ad Avellino il 24 gennaio 1941 . . . . » 80 »
19. Palumbo Carmelo, nato a Catania il 26 febbraio 1937 . . . . » 80 »
20. Rossoni Luigi, nato a Sori l'8 settembre 1930 . . . . » 80 »
21. Trucchi Paolo, nato a Forlì il 12 marzo 1933 . . . . » 80 »
22. Ussi Giuliano, nato a Marina di Carrara il 12 maggio 1938 . . . . » 80 »
23. Ventre Beniamino, nato a Formicola il 14 gennaio 1930 . . . . » 80 »
24. De Marco Elia, nato a Napoli il 12 dicembre 1935 . . . . » 78 »

25. Di Chio Fernando, nato a Spinazzola il 5 ottobre 1931 . . . . punti 78 su 100
26. Letteriello Raffaele, nato a Taranto il 6 luglio 1939 . . . . » 78 »
27. Pennetti Gennaro Maria, nato a Barletta il 20 aprile 1939 . . . . . . » 78 »
28. Africano Augusto, nato a Folgaria il 26 marzo 1934 . . . . » 77 »
29. Cecchieri Giuseppe, nato a Massa Carrara il 20 giugno 1927 . . . . . » 77 »
30. Dell'Aera Giuseppe, nato a Turi il 25 novembre 1928 . . . . . » 77 »
31. Tripodi Giuseppe Alfredo, nato a Reggio Calabria il 19 marzo 1930 . . . » 77 »
32. Turra Sisto, nato a Feltre il 19 luglio 1938 . . . . » 77 »
33. Carta Antonio, nato a Iglesias il 17 luglio 1929 . . . . » 76 »
34. Greco Mario, nato a Lecce il 26 luglio 1940 . . . . » 76 »
35. Magnanini Roberto, nato a Ferrara il 20 ottobre 1941 . . . . . » 76 »
36. Maso Giovanni, nato a Piove di Sacco il 29 giugno 1934 . . . . » 75 »
37. Sofo Rocco, nato a Sinopoli il 1° gennaio 1937 . . . . » 75 »
38. Zotti Pierantonio, nato a Sagrado il 15 luglio 1935 . . . . » 74 »
39. Grassi Giovanni, nato a Locorotondo il 19 giugno 1937 . . . . » 73 »
40. Massi Enzo, nato a S. Elpidio a Mare il 14 marzo 1932 . . . . » 73 »
41. Rizzo Leonardo, nato a Reggio Emilia il 22 luglio 1939 . . . . » 73 »
42. Rocco Viscontini Giovanni, nato a Torino il 5 luglio 1929 . . . . » 73 »
43. Vigili Sergio, nato a Persico Dosimo il 27 maggio 1928 . . . . » 73 »
44. Buono Antonio, nato a Boscotrecase il 1° novembre 1940 . . . . . . » 72 »
45. Carloni Pier Francesco, nato ad Ancona il 6 agosto 1938 . . . . » 72 »
46. Fontanazza Carmelo, nato a Calascibetta il 12 luglio 1937 . . . . » 72 »
47. Sangiorgi Stefano, nato a Bologna il 30 dicembre 1939 . . . . » 72 »
48. Adamo Antonio, nato ad Avellino il 5 luglio 1928 . . . . » 71 »
49. Di Marco Carmelo, nato a Cammarata il 17 dicembre 1937 , ... » 71 »
50. Autuori Attilio, nato a La Spezia il 21 agosto 1936 . . . . » 70 »
51. Bechi Carlo, nato a Firenze il 22 maggio 1930 . . . . » 70 »
52. D'Amelio Ennio, nato a Lecce il 5 ottobre 1934 . . . . » 70 »
53. De Carlo Ennio, nato a Galatina il 14 agosto 1935 . . . . » 70 »
54. Frasca Giovanni, nato a Pozzallo il 7 settembre 1932 . . . . . . » 70 »
55. Fusco Gaetano, nato a Cardito il 29 luglio 1938 . . . . » 70 »
56. Iapoce Corrado, nato a La Spezia il 2 aprile 1940 . . . . » 70 »
57. Luciani Francesco, nato a Massafiscaglia il 4 giugno 1933 . . . . » 70 »
58. Maltese Giovanbattista, nato a Cinisi il 21 febbraio 1939 . . . . » 70 »
59. Mimmo Michele, nato a Foggia il 2 novembre 1934 . . . . » 70 »
60. Molinari Tosatti Paolo, nato a Brescia l'11 luglio 1939 . . . . punti 70 su 100
61. Saveriano Giovanni, nato a Foggia il 7 giugno 1940 . . . . » 70 »
62. Tessore Alessandro, nato a Torino il 13 luglio 1933 . . . . » 70 »
63. Trotta Francesco Saverio, nato a Manfredonia il 9 settembre 1926 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2926)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a primario di ematologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Cartei Giuseppe, nato a Pisa il 27 ottobre 1940 . . . . punti 100 su 100
2. Mattii Roberto, nato a Siena il 24 dicembre 1934 . . . . » 100 »
3. Magro Saverio, nato a Gagliano il 2 giugno 1940 . . . . » 96 »
4. Salti Franco, nato a Firenze il 1° luglio 1936 . . . . » 96 »
5. Gota Francesco, nato a Quargnento il 28 ottobre 1939 . . . . » 94 »
6. De Biasi Raffaello, nato a Napoli il 12 agosto 1928 . . . . » 92 »
7. Ricciuti Francesco, nato a Vaglio-Basilicata il 19 gennaio 1937 . . . . . . » 92 »
8. Zanobini Roberto, nato a Pisa il 2 marzo 1931 . . . . » 90 »
9. Barbatano Luigi, nato a Roma il 19 aprile 1939 . . . . » 88 »
10. Brunetti Adriano, nato a Padova il 26 agosto 1941 . . . . » 80 »
11. Monaco Michele, nato a Cerignola il 20 dicembre 1936 . . . . » 76 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2927)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova, ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario del 28 marzo 1978 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2 del febbraio 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1978, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 397, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova, nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1975.

(2893)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Concorso a posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina

Si rende noto che con decreto 1° marzo 1978, n. 1240, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle leggi sanitarie 27 marzo 1934, n. 1265, è stato indetto concorso, per titoli ed esami, per i posti di medico condotto vacanti nei seguenti comuni:

Alì Superiore;
Caronia, frazione Marina;
Limina e Roccafiorita consorziata,
Lipari, frazione Vulcano;
Messina, Vill. Santo;
Milazzo, prima condotta:
Piraino, prima condotta;
S. Agata Militello;
San Teodoro.

Trattamento economico iniziale L. 3.450.000 oltre indennità integrativa speciale e scatti biennali.

Concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di:

Lipari, frazione Canneto;
Lipari, Quattropani;
S. Teresa Riva, frazione Misserio.

I termini di presentazione della domanda e dei documenti di rito e dei titoli scadono alle ore 12 del 31 maggio 1978.

Indirizzare a ufficio medico provinciale, via Centonze, 110, Messina.

(2856)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(1270/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di aiuto anestesista addetto al primo servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista addetto al primo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(1268/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso a due posti di assistente del servizio di radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(1269/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(1273/S)

OSPEDALE « CUTRONI-ZODDA » DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(1271/S)

OSPEDALE CIVILE INFERMI DI VIGEVANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale, addetto al pronto soccorso;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di pediatria;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vigevano (Pavia).

(1282/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vigevano (Pavia).

(1283/S)

OSPEDALE «PARADISO» DI GIOIA DEL COLLE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(1278/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI MELFI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(1279/S)

OSPEDALE «S. MARIA LA CIVITA» DI SPINAZZOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spinazzola (Bari).

(1280/S)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Concorso a due posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista presso l'I.M.R.E.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione (ufficio personale) dell'ente in Roma.

(1284/S)

OSPEDALI DI LENO, MANERBIO E PONTEVICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente del servizio trasfusionale;

un posto di collaboratore della farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Leno (Brescia).

(1275/S)

OSPEDALE «MARTINI» DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di odontostomatologia e pedoortodonzia;

due posti di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(1276/S)

OSPEDALE CIVILE «S. LORENZO» DI VALDAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(1277/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(1272/S)

OSPEDALE CIVILE «SPIRITO SANTO» DI PESCARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di accettazione sanitaria, astanteria e pronto soccorso ad indirizzo medico;

un posto di aiuto del servizio di accettazione sanitaria, astanteria e pronto soccorso ad indirizzo chirurgico.

Per i requisiti di ammissione e lo modalità di svolgimento dei concorsi valgono la norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1970, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pescara.

(1317/S)

OSPEDALE «TRIGONA» DI NOTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno);

due posti di assistente di medicina generale (a tempo pieno);

un posto di assistente di cardiologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno);

un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno);

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Noto (Siracusa).

(1274/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 gennaio 1978, n. 2-113/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, per quanto concerne la determinazione dell'orario di servizio per il personale addetto al centro elaborazione parola.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 28 *marzo* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 26 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 323 di data 20 gennaio 1978, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, avente ad oggetto: « Regolamento di esecuzione della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, per quanto concerne la determinazione dell'orario di servizio per il personale addetto al centro elaborazione parola »;

Decreta

l'emanazione del seguente regolamento:

Art. 1.

L'orario di servizio del personale addetto al centro elaborazione parola è determinato con le modalità di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 2.

L'orario di servizio per il personale addetto al centro elaborazione parola è distribuito settimanalmente per un totale di 36 ore in due turni giornalieri nel modo sottoindicato:

da lunedì a sabato:
dalle ore 8 alle ore 14;
dalle ore 14 alle ore 20.

Art. 3.

I turni così come stabiliti dall'articolo precedente dovranno essere periodicamente alternati fra il personale interessato.

Art. 4.

Per i periodi durante i quali venissero a mancare le esigenze di servizio che normalmente richiedono la distribuzione dell'orario in turni di cui al precedente art. 2, potrà essere disposto dal capo servizio l'osservanza dell'orario secondo le modalità previste dall'art. 82 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Art. 5.

Il presente regolamento ha effetto con decorrenza 23 gennaio 1978.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 25 gennaio 1978

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1978
Registro n. 15, *foglio n.* 160

(2864)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 gennaio 1978, n. 3-114/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, per quanto concerne la determinazione dell'orario di servizio per il personale addetto al centralino telefonico.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 28 *marzo* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 26 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 324 di data 20 gennaio 1978, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, avente ad oggetto: « Regolamento di esecuzione della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, per quanto concerne la determinazione dell'orario di servizio per il personale addetto al centralino telefonico »;

Decreta

l'emanazione del seguente regolamento:

Art. 1.

L'orario di servizio del personale addetto al centralino telefonico è determinato con le modalità di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 2.

L'orario di servizio per il personale addetto al centralino telefonico è distribuito settimanalmente per un totale di 36 ore in turni, che potranno essere periodicamente alternati tra il personale interessato, stabiliti nel modo seguente:

Da lunedì a venerdì	Sabato
7,30 - 13,30	7,30 - 13,30
13,30 - 19,30	7,30 - 13,30
13,30 - 20,42	—

Art. 3.

Per i periodi durante i quali venissero a mancare le esigenze di servizio che normalmente richiedono la distribuzione dell'orario in turni di cui al precedente articolo, potrà essere disposto dal capo servizio l'osservanza dell'orario secondo le modalità previste dall'art. 82 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il presente regolamento ha effetto con decorrenza 23 gennaio 1978.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 25 gennaio 1978

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1978
Registro n. 15, *foglio n.* 161

(2865)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 gennaio 1978, n. 6-117/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di infermiere professionale della carriera esecutiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 28 *marzo* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Visto l'art. 20, quinto comma, della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 322 di data 20 gennaio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Il programma di esame per i concorsi pubblici ai posti di infermiere professionale della carriera esecutiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale consiste in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

Art. 2.

Prova scritta

La prova scritta verterà su:

elementi di fisiologia e di patologia secondo i programmi di insegnamento per le scuole infermieristiche.

Prova pratica

Esecuzione di tecniche infermieristiche, con particolare riferimento alle tecniche fisio ed elettroterapiche, nonchè alle tecniche di elettroencefalografia ed elettrocardiografia.

Prova orale

Argomenti della prova scritta e della prova pratica.
Cultura infermieristica ed igiene ospedaliera.
Nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 25 gennaio 1978

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1978
Registro n. 15, *foglio n.* 167

(2866)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 gennaio 1978, n. 7-118/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, per quanto concerne la determinazione dell'orario di servizio per il personale addetto al centro elaborazione dati.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 28 *marzo* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art 26 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9103 di data 11 novembre 1977 non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, avente ad oggetto: «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, per quanto concerne la determinazione dell'orario di servizio per il personale addetto al centro elaborazione dati»;

Decreta:

Art. 1.

L'orario di servizio del personale addetto al centro elaborazione dati è determinato con le modalità di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 2.

L'orario di servizio per gli operatori e gli addetti all'input-output è distribuito settimanalmente per un totale di 36 ore in due turni giornalieri nel modo sottoindicato:

da lunedì a giovedì:
dalle ore 7 alle ore 14,10;
dalle ore 13,40 alle ore 20,50;

venerdì:
dalle ore 7 alle ore 14,20;
dalle ore 13,30 alle ore 20,50.

Art. 3.

I turni, così come stabiliti dall'articolo precedente, dovranno essere periodicamente alternati fra il personale interessato.

Art. 4.

Per i periodi durante i quali venissero a mancare le esigenze di servizio che normalmente richiedono la distribuzione dell'orario nei turni di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta dal capo servizio la osservanza dell'orario secondo le modalità previste dall'art. 82 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Art. 5.

L'orario per il restante personale può essere distribuito nei turni giornalieri di cui agli articoli precedenti, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano e previa indicazione del capo servizio da effettuarsi con un preavviso di almeno sette giorni, tenuto conto anche della necessaria alternanza fra il personale interessato, dei turni antimeridiani e pomeridiani.

Art. 6.

Il presente regolamento ha effetto con decorrenza dal 21 novembre 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 25 gennaio 1978

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1978
Registro n. 15, *foglio n.* 171

(2867)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780980)